



## Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale

### Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
**REGISTRO UFFICIALE**

Prot. n. 0203048 - 17/11/2014 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA  
TERNI

### OGGETTO: Elezione Giunta - Richiesta di parere.

Si fa seguito alla mail inviata in data 6 novembre c.a. con la quale codesta camera di commercio ha rappresentato che il proprio consiglio camerale è composto di 23 consiglieri e che il proprio statuto prevede che la propria Giunta è composta dal Presidente e da sei consiglieri.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, il numero massimo dei componenti della Giunta è, a parere di codesta Camera, pari a 7, compreso il Presidente; l'articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, prevede, infatti, che *"per garantire la più ampia rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il numero dei componenti degli organi amministrativi non può essere comunque superiore ad un terzo dei componenti dei Consigli di ciascuna Camera di commercio"*.

Premesso quanto sopra codesta Camera chiede di conoscere il parere di questo Ministero in merito all'interpretazione sopra esposta.

In proposito lo scrivente non può che confermare l'orientamento già espresso con la nota n. 217427 del 16.11.2011; il Presidente è da considerare fra i componenti della Giunta e nella stessa devono essere necessariamente rappresentati i settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

Inoltre, atteso il disposto del comma 2 sopra richiamato, il numero dei consiglieri non può essere superiore ad un terzo dei componenti del consiglio, si devono, pertanto, ritenere abrogate, per contrasto con tale disposizione, le modalità di arrotondamento del numero massimo, previsto dall'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.i.m..

La giunta di codesta Camera potrà, alla luce di quanto sopra esposto, essere costituita da un numero massimo di 7 componenti, tra cui deve essere ricompreso il Presidente.

Infine codesta camera ha chiesto di conoscere se il termine di 15 giorni, previsto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, che dovrebbe intercorrere tra la riunione di elezione del Presidente camerale e quella di elezione della Giunta, sia da considerarsi tassativo o possa essere abbreviato dallo stesso Consiglio in sede di auto-convocazione. In caso affermativo codesta camera chiede se è necessario il consenso di tutti i consiglieri in carica.



In proposito lo scrivente rappresenta che il comma 2 dell'articolo 12 sopra citato prevede che *"Il consiglio camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, alla elezione dei componenti della giunta nella riunione immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso."*

Alla luce di tale disposto normativo il consiglio, per l'elezione della Giunta, deve essere convocato *almeno* 15 giorni prima; tuttavia, considerato che si tratta di un termine posto a tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione dei consiglieri, nulla vieta, a parere dello scrivente, che il consiglio stesso possa individuare una data di convocazione anteriore a tale termine, purchè con l'assenso di tutti i suoi componenti, al fine di eleggere tempestivamente la Giunta.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)